

Allegato B

DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE CARATTERISTICHE CHE LE ATTIVITA' COMMERCIALI DEVONO POSSEDERE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ESERCIZIO COMMERCIALE POLIFUNZIONALE

Ai fini dell'attribuzione della denominazione di "*Esercizio commerciale polifunzionale*", l'attività di commercio al dettaglio, con superficie di vendita non superiore a 250 metri quadrati, prioritariamente di prodotti del settore merceologico alimentare, è esercitata unitamente ad almeno tre delle attività aggiuntive previste in almeno due macro-categorie di cui ai sotto riportati punti 1), 2) e 3):

1) ATTIVITÀ DI TIPO COMMERCIALE:

- a) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- b) attività di vendita di generi appartenenti al settore merceologico non alimentare (nel caso in cui l'attività iniziale riguardi la vendita di prodotti del settore merceologico alimentare) e viceversa;
- c) rivendita di giornali e riviste;
- d) rivendita di generi di monopolio e di valori bollati.

2) ATTIVITÀ DI SERVIZIO ALLA COLLETTIVITÀ ED AL TURISTA:

- a) servizio di rilascio a distanza di certificati per conto di pubbliche amministrazioni;
- b) sportello postale, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione con l'Ente Poste;
- c) servizio bancomat, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione con l'istituto bancario che offre le migliori condizioni;
- d) servizio di telefax, fotocopie ed Internet point;
- e) biglietteria trasporto pubblico locale, ferroviario o funiviario;
- f) servizi di informazione turistica;
- g) noleggio di attrezzature a scopo escursionistico o sportivo;
- h) dispensario farmaceutico, ove consentito dalle norme vigenti in materia e nel rispetto delle stesse;
- i) ogni altro servizio utile alla collettività, mediante stipula di convenzione con l'Ente erogatore.

3) ATTIVITÀ INTEGRATIVE A CARATTERE RICETTIVO:

- a) gestione di bed and breakfast, così come normati dall'articolo 13 (Attività saltuaria di alloggio e prima colazione) della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità). Tale forma di accoglienza è possibile solo in forma occasionale presso la propria abitazione di residenza o stabile dimora;
- b) gestione di unità abitative ammobiliate ad uso turistico, così come normate dall'articolo 11

(Case e appartamenti per vacanze) della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 e ss.mm.ii.;

- c) gestione di affittacamere anche con la specificazione tipologica aggiuntiva di locanda, così come normata dal comma 2, dell'articolo 10 (Affittacamere) della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 e ss.mm.ii.;
- d) gestione di rifugi escursionistici ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 e ss.mm.ii.;
- e) gestione di campeggi, così come normati dai commi 1 e 2, dell'articolo 6 (Strutture ricettive all'aria aperta) della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 e ss.mm.ii., anche con la specificazione tipologica aggiuntiva di Centri Vacanze comma 4, dell'articolo 6 della medesima legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 e ss.mm.ii.

In ogni caso, la superficie destinata **all'attività di vendita al dettaglio dell'esercizio polifunzionale deve comunque rispettare il limite massimo di 250 metri quadrati**. La superficie utilizzata per finalità diverse dalla vendita non è computata ai fini del rispetto del suddetto limite.

Le attività di cui ai punti 1) e 2) sono considerate attività annesse alla attività di vendita di beni del settore alimentare e possono essere esercitate nello stesso locale, senza che ciò comporti il mutamento della destinazione d'uso delle unità immobiliari, fermo restando il rispetto delle normative in materia igienico-sanitaria e di sicurezza.

Nel caso di insediamento di nuovi esercizi polifunzionali che comprendano le attività di cui ai punti 1) e 2) in locali esistenti non già adibiti ad esercizi commerciali di vicinato, in sede di presentazione/rilascio del titolo abilitativo edilizio, non è dovuto il ricalcolo delle dotazioni e degli standard pertinenziali.

Nel caso di realizzazione di nuovo insediamento fuori dal perimetro del territorio urbanizzato, la superficie adibita ad esercizio polifunzionale comporta consumo di suolo ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 e s.m.i., non rientrando tra le ipotesi di deroga previste dall'articolo 6 della medesima legge regionale.

Le attività di cui al punto 2), ove riferite a servizi pubblici, possono essere esercitate solo in base a specifiche convenzioni con gli Enti locali competenti, che ne definiscano le condizioni di esercizio e comunque nel rispetto delle normative di settore ove presenti.

Le attività integrative di cui al punto 3) possono essere esercitate solo in aree e immobili compatibili per destinazione urbanistica con dette attività in base agli strumenti urbanistici dei Comuni ed alle norme regionali in materia, ad una distanza non superiore a 200 metri dall'immobile destinato ad esercizio polifunzionale e devono essere esercitate nel rispetto delle condizioni e dei requisiti di cui alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 e ss.mm.ii. e relative direttive di attuazione.

Al fine di incentivare l'insediamento degli esercizi commerciali polifunzionali, i Comuni possono:

- a) stipulare convenzioni per l'erogazione di servizi non esistenti o non sufficienti nell'area individuata;
- b) ridurre fino al 50% gli oneri di urbanizzazione per la destinazione d'uso commerciale (articolo 11 ter, comma 1, legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 e ss.mm.ii.);
- c) concedere a titolo gratuito e per un periodo convenuto, l'uso di immobili in disponibilità ad aziende commerciali che ne facciano richiesta, stabilendo le modalità per l'uso, la gestione, la

manutenzione e la restituzione; (articolo 11 ter, comma 2, legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 e ss.mm.ii.);

- d) applicare l'esenzione dai tributi di propria competenza (articolo 9, comma 6, legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 e ss.mm.ii.).

I contributi, le agevolazioni e le esenzioni di cui alle lettere b), c), d), sono concessi nei limiti di quanto previsto dal regime "de minimis" vigente, ai soli esercizi che rispettano l'apertura annuale.

Gli esercizi commerciali polifunzionali non possono ospitare sale da gioco e le sale scommesse, di cui agli articolo 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (*Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate*), nonché gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (*Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*), salvo per gli esercizi già in attività per i quali vale il divieto di installazione di nuovi apparecchi e il divieto di rinnovo dei contratti tra esercente e concessionario alla loro scadenza.

Le agevolazioni, le esenzioni e i contributi non possono essere concessi agli esercizi che non rispettino quanto stabilito nel presente atto. Fatto salvo quanto stabilito nel periodo successivo, qualora non siano mantenute per 3 anni le condizioni stabilite nel presente atto, i contributi e gli importi corrispondenti alle agevolazioni devono essere restituiti con le modalità e nei limiti del bando che li ha concessi.

Qualora la destinazione d'uso degli esercizi polifunzionali sia modificata nei dieci anni successivi al loro insediamento, è dovuto il contributo di costruzione nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione ed il ricalcolo delle dotazioni e degli standard pertinentiali.